

Attività degli studi professionali

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, **chi svolge attività lavorativa in studi privati ha l'obbligo di possedere ed esibire certificazione verde Covid 19**, il che riguarda sia i professionisti che i dipendenti, ma anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Esenti coloro che per motivi di salute non possono procedere con la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

In attesa di ulteriori chiarimenti, per la clientela permane l'obbligo di adottare il protocollo di cui all'allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021.

Sono i datori di lavoro ad essere responsabili della definizione delle procedure di controllo e verifica inerenti il possesso e l'esibizione di green pass sempre nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il mancato rispetto dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa comporta assenza ingiustificata fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (allo stato termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, pur con mancata retribuzione o altro compenso o emolumento.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti (ed occorrerà verificare se tale disposizione si applichi anche agli studi professionali), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

II PRESIDENTE
arch. Viviana Caravaggi Vivian

